Firmato digitalmente da
Noemi Tsuno
CN = Noemi Tsuno
C = IT

Avv. NOEMI TSUNO
Lungotevere dei Mellini n. 17 – 00193 Roma
Tel. 0668136595 – 0668136380 - Fax 0668130021
E.mail: noemitsuno@ordineavvocatiroma.org

SOGIN SpA Prot. n. 0002001 del 14/01/2022

Alla c.a. Sogin S.p.A.
Funzione Deposito Nazionale
e Parco Tecnologico

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitività energetica

: *"Procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.: pubblicazione atti conclusivi del Seminario Nazionale";*

Ulteriori osservazioni *ex* art. 27, comma 3, D.Lgs. 15.02.2010, n. 31

Il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro tempore,* Alessandro Giulivi, rappresentato dall'Avv. Noemi Tsuno, come da Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2021, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 17, all'esito della lettura degli atti conclusivi del Seminario Nazionale pubblicati in data 15 dicembre 2021, pur riportandosi integralmente a quanto già evidenziato con le Osservazioni del 5 marzo 2021, ritiene opportuno formulare le ulteriori presenti osservazioni.

In particolare, il 9 e 10 novembre 2021 si teneva la sessione del Seminario Nazionale relativa alla Regione Lazio, con riferimento alla quale veniva pubblicato il documento avente ad oggetto "*Restituzione dei Lavori*".

In tale documento così, tra l'altro, si legge:

1. *"(...) in presenza di questi siti potenziali avranno luogo ulteriori indagini e uno degli aspetti che verranno studiati è l'aspetto sismico. In particolare verrà studiata una vasta area circostante questi siti per avere un quadro completo di quelle che possono*

essere le possibili sorgenti di terremoto in queste aree" (intervento del Dott. Andrea Morgante, "*Esperto Sismologo Senior Sogin*", pag. 7 e ss. del documento "*Restituzione dei Lavori*");

2. "*non è stato fatto uno studio prodromico della direttiva europea Natura 2000 (...) la Regione Lazio è una rete carica di Natura 2000*" (intervento dell'Avv. Vanessa Ranieri "*Comitato di Corchiano e della Tuscia*", pag. 14 del documento "*Restituzione dei Lavori"*);
3. *"la Tuscia presenta una concentrazione elevata di evidenze archeologiche"* (intervento della Dott.ssa Elena Foddai, "*archeologa specializzata in etruscologia e collaboratrice della Soprintendenza ai Beni Culturali"*, pag. 21 del documento "*Restituzione dei Lavori"*);
4. "*il dott. Di Giorgio, professore ordinario di oncologia, ha (...) presentato una valutazione sulla incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo*" (intervento del Dott. Angelo Di Giorgio, "*professore ordinario di oncologia"* e "*Presidente di Montalto Futura"*, pag. 26 del documento "*Restituzione dei Lavori"*);
5. "*Ispra ha sviluppato i criteri di esclusione in accordo con le direttive internazionali e le indicazioni della IAEA, tenendo conto del requisito fondamentale di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica, che deve essere proprio dell'area in cui individuare il sito per la realizzazione del Deposito dei rifiuti radioattivi*" (intervento del Dott. Lorenzo Manni, "*Esperto geologo Senior Sogin*", pag. 54 del documento "*Restituzione dei Lavori"*).

Or bene, con riferimento alle riportate argomentazioni non si può non rilevare, seguendo l'ordine innanzi sintetizzato, quanto segue.

1. **CON RIFERIMENTO ALLA "*PERICOLOSITA' SISMICA*"**

Così si legge nell'intervento del Dott. Andrea Morgante, *"Esperto Sismologo Senior Sogin"* (pag. 7 e ss. del documento "*Restituzione dei Lavori*"):

"Il tema della pericolosità sismica (...) È stato affrontato applicando il CE2 della GT29. (...) È interessante che, applicando questo criterio, quasi metà del territorio italiano (precisamente il 44%) è stato escluso sulla base della sismicità e che nella porzione esclusa ci sono tutte le aree che nella lunga storia sismica del nostro Paese, ben documentata, sono state colpite da eventi distruttivi. (...)

Molte osservazioni affermano in sostanza che nelle stime di pericolosità sismica delle aree non sono stati considerati i cosiddetti effetti di risposta sismica locale. (...) Si tratta in gran parte di osservazioni perfettamente condivisibili e sulle quali stiamo già lavorando da tempo, ma molte risposte a queste osservazioni potranno essere date solo una volta individuati uno o più siti potenziali. (...)

In presenza di questi siti potenziali avranno luogo ulteriori indagini e uno degli aspetti che verranno studiati è l'aspetto sismico. In particolare verrà studiata una vasta area circostante questi siti per avere un quadro completo di quelle che possono essere le possibili sorgenti di terremoto in queste aree".

Se ben si intende la SOGIN afferma che "*quasi metà del territorio italiano (precisamente il 44%) è stato escluso sulla base della sismicità*" in applicazione del "*CE2 della GT29*" e che in tale parte di territorio vi siano proprio le aree che sono state colpite da eventi distruttivi.

Nel richiamato 44% di territorio "*escluso*" dalle potenziali aree idonee è ricompresa proprio una parte dell'"*Area VT-25*", il Comune di Tuscania. Ma nella stessa Area è ricompreso anche il Comune di Tarquinia.

Così, infatti, si legge a pag. 27 del documento DN GS 00226 avente ad oggetto *"Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI e relativa procedura a seguito del Nulla Osta del 30.12.2020"*:

"*3.3.15 Area VT - 25*

La porzione di quest'area appartenente al Comune di Tuscania risulta in Zona Sismica 2B ed è pertanto classificata in Classe C.

La rimanente porzione appartenente al Comune di Tarquinia è classificata come segue".

Or bene, come già rappresentato con le Osservazioni *ex* art. 27, comma 3, D.Lgs. 31/2010 presentate da questo civico ente in data 5.03.2021, gran parte dell'*"Area VT-25*" ricade in "*Zona Sismica 2B*".

Pertanto, come tutte le aree del territorio nazionale ricadenti in tale "*Zona*", l'intera area avrebbe dovuto essere classificata in "*Classe C*" e cioè esclusa dalle aree potenzialmente idonee in ragione della sua "*maggiore complessità nella gestione*".

Ed infatti, così come si legge a pag. 11 del già richiamato documento DNGS00226, "*per tutte le aree in classe C non sono state svolte ulteriori analisi*".

Ed invece una parte di tale "*Area VT - 25*", ed in particolare quella del Comune di Tarquinia, è stata addirittura classificata come "*Buona*".

In altri termini non si comprende come la rimanente porzione dell'Area - evidentemente confinante con la Zona Sismica! - possa essere idonea ad ospitare il Deposito Nazionale.

E' evidente, invece, che l'intera "*Area VT - 25*", proprio perché gran parte della stessa "*risulta in Zona Sismica 2B*", avrebbe dovuto essere ricompresa in quel 44% del territorio italiano *"escluso sulla base della sismicità".*

Viceversa la Sogin, lungi dall'applicare il criterio dalla stessa richiamato, ha fatto riferimento ai "confini comunali" ritenendo che una stessa Area (*VT - 25 Tuscania, Tarquinia*) potesse essere "spacchettata" così trascurando proprio il più volte richiamato criterio della "*sismicità*".

Ed allora emerge evidente come un tale agire appaia contraddittorio rispetto a quanto anche oggi ribadito dalla Sogin circa la assoluta preminenza e importanza del criterio della sismicità.

Ma c'è di più.

Un tale "spacchettamento", che ha kafkianamente creato due zone attigue (l'una sismica e l'altra idonea ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico!), mal si concilia ed è del tutto contraddittorio anche con quanto ulteriormente sostenuto oggi dalla Sogin circa la necessità di studiare "*una vasta area circostante questi siti*

(potenzialmente idonei) *per avere un quadro completo di quelle che possono essere le possibili sorgenti di terremoto in queste aree*".

Ed infatti se sui "*siti potenziali avranno luogo ulteriori indagini"* relativamente all'aspetto sismico e *"verrà studiata una vasta area circostante questi siti",* è del tutto illogico non escludere dai siti potenzialmente idonei il Comune di Tarquinia che è confinante con il Comune di Tuscania, già dichiarato inidoneo in ragione proprio della conclamata sismicità del suo territorio.

In altri termini, proprio alla luce di tali successive "*ulteriori indagini*", la contiguità dei due comuni facenti parte della stessa Area è dirimente ai fini della non idoneità dell'intera "*Area VT - 25 Tuscania, Tarquinia*".

Ed infatti da un lato la "*porzione*" dell'"*Area VT - 25*" relativa al Comune di Tarquinia, pur essendo confinante con l'altra "*porzione*" della medesima Area dichiarata "*Zona Sismica*", non veniva esclusa dai siti idonei; dall'altro per i siti potenzialmente idonei - quale appunto, secondo Sogin, il Comune di Tarquinia - la stessa afferma che *"in presenza di questi siti potenziali (...) verrà studiata una vasta area circostante questi siti per avere un quadro completo di quelle che possono essere le possibili sorgenti di terremoto in queste aree*".

E' evidente che tale "*area circostante*" nel caso di specie e, dunque, per il Comune di Tarquinia sia costituita proprio da una Zona Sismica: il Comune di Tuscania.

In altri termini non sarà necessario che l'area studiata circostante sia "*vasta*" perchè il Comune di Tarquinia, è confinante con una zona Sismica già riconosciuta tale dalla stessa Sogin.

In altri termini emerge evidente che la "*vasta area circostante"* al Comune di Tarquinia comprenda inevitabilmente anche quella porzione dell'"*Area VT-25"* - Comune di Tuscania - che la stessa Sogin ha considerato sismica e, pertanto, non idonea ad ospitare il Deposito Nazionale.

Ed allora non vi è chi non veda la contraddittorietà nel classificare il Comune di Tarquinia come area *"Buona".*

Non solo.

Così tra l'altro si legge nell'intervento del Dott. Lorenzo Manni, "*Esperto geologo Senior Sogin"* (pag. 57 del già citato documento "Restituzione *dei Lavori*"):

" (...) cosa avviene se scoprite che dopo tutte queste simulazioni che ci sono problemi?

Li affronteremo. Come abbiamo detto, la modellazione di sito procederà per fasi di approfondimento crescente, proprio perché permetterà di individuare eventuali difformità.

8. Se vi accorgete che non va bene lo possiamo escludere?

Lo possiamo escludere o modificare. In realtà la quantità di elementi presi in considerazione fino ad ora, con i criteri di esclusione e a un livello di approfondimento tale, permette di essere confidenti sul fatto che non ci saranno sorprese inaspettate visto lo scenario e si potrà adattare il progetto. Per esempio, come ricordava il dott. Morgante, la rimodellazione sismica verrà consentita da analisi di risposta sismica locale in modo da poter influenzare la progettazione. Ricordiamoci che le aree sono ampie e permettono di individuare più siti. La conoscenza del territorio italiano è abbastanza elevata da escludere ipotesi di scoperte estreme, ma le indagini consentiranno di orientare la scelta del sito più idoneo".

Emerge evidente la contraddizione nella quale incorre la Sogin che dapprima, rimanda ad ulteriori indagini l'approfondimento di alcuni aspetti fondamentali, quali quello sismico, per poi sostenere che "*in realtà la quantità di elementi presi in considerazione fino ad ora, con i criteri di esclusione e a un livello di approfondimento tale, permette di essere confidenti sul fatto che non ci saranno sorprese inaspettate visto lo scenario e si potrà adattare il progetto*".

Ed allora delle due l'una: o come ricordava il Dott. Morgante *"la risposta sismica locale (...) è un fattore molto importante*" ed "*in presenza di questi siti potenziali avranno luogo ulteriori indagini e uno degli aspetti che verranno studiati è l'aspetto sismico"* e dovrà necessariamente essere possibile poter escludere a valle di tali "*ulteriori indagini*" una

determinata area, oppure tali "*ulteriori indagini*" relative all'analisi sismica dovrebbero essere fatte in questa fase e non successivamente.

2. CON RIFERIMENTO ALLA "*RETE NATURA 2000*"

Così si legge nell'intervento dell'Avv. Vanessa Ranieri, "*Comitato di Corchiano e della Tuscia"* (pag. 14 del documento "*Restituzione dei Lavori"*):

"non è stato fatto uno studio prodromico della direttiva europea Natura 2000 (...). la Regione Lazio è una rete carica di Natura 2000".

Or bene, il territorio della Regione Lazio, così come emerge dai dati pubblicati sul sito regionale istituzionale, consta di ben 200 siti della rete Natura 2000 che interessano una superficie complessiva di 59.707,33 ettari a mare e 398.007,61 ettari a terra, pari al 23,1 % della superficie totale regionale.

Di tali siti, designati al fine di tutelare le specie e gli habitat elencati nella Direttiva Habitat n. 92/43CEE e nella Direttiva Uccelli n. 2009/147/CE, ben cinque sono localizzati nel territorio del Comune di Tarquinia.

In particolare, come pure emerge dal sito della provincia di Viterbo dedicato alla rete Natura 2000, sul territorio comunale insistono i seguenti siti della rete *de qua*:

- Saline di Tarquinia: sito IT6010025 e sito IT6010026;
- Litorale tra Tarquinia e Montalto: sito IT6010027;
- Acropoli e Necropoli di Tarquinia: sito IT6010028 e sito IT6010039.

Emerge evidente, dunque, come "*non è stato fatto uno studio prodromico della direttiva europea Natura 2000"* atteso che la zona di cui oggi è causa risulta inidonea alla localizzazione del Deposito Nazionale anche in ragione della presenza dei siti *de quibus*.

E tanto con la inevitabile conseguenza di vanificare, causando dei danni irreversibili, proprio gli obiettivi e le misure di conservazione degli habitat e delle specie perseguiti in applicazione delle richiamate direttive comunitarie.

Nè può sostenersi, come si legge nella risposta fornita dal Dott. Fabio Chiaravalli, "*Direttore Deposito Nazionale e Parco Tecnologico Sogin"* (pag. 47 del documento "*Restituzione Lavori*") che "*se si parla di aree contermini o vicinanza è un tema completamente diverso ancora da prendere eventualmente in considerazione durante la redazione della CNAI*".

Ed infatti, come anche ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea "*Occorre rilevare innanzitutto che il fatto che il progetto la cui valutazione ambientale è contestata si situi non già nelle zone Natura 2000 considerate bensì a una distanza considerevole dalle stesse, a monte dell'Elba, non esclude assolutamente l'applicabilità dei requisiti enunciati all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». Infatti, come si evince dalla formulazione di tale disposizione, quest'ultima assoggetta al meccanismo di tutela ambientale in essa previsto «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito»* (Corte di Giustizia dell'Unione Europa (Seconda Sezione), Sentenza del 26 aprile 2017 nella causa C-142/16 , Commissione europea contro Repubblica federale di Germania).

In altri termini, ai fini di una corretta applicazione della richiamata normativa comunitaria, è necessario che si escludano eventuali *"incidenze significative"* derivanti da un determinato progetto sui siti Natura 2000 anche se il progetto *de quo* "*si situi non già nelle zone Natura 2000 considerate bensì a una distanza considerevole dalle stesse".*

Tale aspetto tuttavia non è stato preso in considerazione dalla Sogin.

Parimenti non valutata è stata la circostanza - pure rilevata dall'Avv. Ranieri - che "*(...) le popolazioni hanno investito in questi territori e (...) Viterbo è la prima provincia in Italia per superficie estesa di agricoltura e per addetti ai lavori"*.

Ed infatti, per stessa ammissione della Sogin S.p.A., "*il paesaggio dell'area in esame è caratterizzato da un mosaico di elementi naturali di valenza ecologica, nel settore sud occidentale e centro meridionale, e settori con attività agricolo-pastorali nella restante parte dell'area.*

(...) Facendo riferimento all'intero territorio dei comuni entro cui è compresa l'area (Tuscania e Tarquinia), il comparto agroalimentare di qualità vede coinvolte aziende della filiera olivicola-olearia e di quella legata all'allevamento, soprattutto di ovini per la produzione casearia e delle carni fresche certificate. Particolarmente significativa la presenza di superficie biologica che supera i 5.700 ettari destinati perlopiù alla coltura di foraggere, cereali, olivo, legumi, ma anche in altre tipologie di coltivazioni (Elaborato Sogin DN GS 00225)" (v. pag. 28 del documento DN 65 00127 avente ad oggetto "*Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT - 25*").

Emerge, dunque, evidente come tanto il "*mosaico di elementi naturali di valenza ecologica*" dell'area di cui si discute, che "*il comparto agro alimentare di qualità"* caratterizzato dalla "*presenza di superficie biologica che supera i 5700 ettari"* verrebbero inevitabilmente compromessi dalla localizzazione del Deposito Nazionale con evidenti ripercussioni non solo in termini di salute, ma anche in termini economici.

3. CON RIFERIMENTO ALLA "*CONCENTRAZIONE ELEVATA DI EVIDENZE ARCHEOLOGICHE*"

Così si legge nell'intervento della Dott.ssa Elena Foddai, "*archeologa specializzata in etruscologia e collaboratrice della Soprintendenza ai Beni Culturali"* (pag. 21 del documento "*Restituzione dei Lavori"*):

"La dott.ssa Foddai, archeologa specializzata in etruscologia e collaboratrice della Soprintendenza ai Beni Culturali, ha ricordato che la Tuscia presenta una concentrazione elevata di evidenze archeologiche. (...)

che il banco di tufo, tipico di queste zone, non conserva la compattezza originaria, ma va concepito come una formazione geologica profondamente intaccata da pozzi, cunicoli, cisterne e conserve d'acqua. Pertanto, ha spiegato che questa formazione geologica potrebbe essere un veicolo per la contaminazione e l'inquinamento. (...)

Ha infine affermato che è conveniente sia per Sogin che per il cittadino scegliere un'area meno fitta di presenze archeologiche".

Or bene, nell'"*Area VT-25"* di cui si discute, ed in particolare nel territorio del Comune di Tarquinia, insiste il sito UNESCO "*Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia*", inserito nella lista del patrimonio dell'umanità.

Tale sito UNESCO costituisce rara e preziosa testimonianza del popolo etrusco che ha permesso di fornire gran parte delle scoperte archeologiche legate alla civiltà etrusca.

In ragione della connotazione non solo culturale ma anche turistica di primaria importanza che il sito conferisce al territorio, lo stesso merita di essere preservato e non certo compromesso in maniera irreversibile, anche cagionando danni a imprese e enti presenti sul territorio.

Tuttavia di tale importante elemento non è stato tenuto conto allorquando la zona di cui oggi si discute è stata inserita tra le aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale.

Nè è stata considerata la forte presenza di "*banchi di tufo*" nella zona *de qua,* che potrebbe comportare un danno tanto a livello ambientale quanto per la salute umana atteso che - come rilevato dalla Dott.ssa Foddai - *"il banco di tufo, tipico di queste zone, non conserva la compattezza originaria, ma va concepito come una formazione geologica profondamente intaccata da pozzi, cunicoli, cisterne e conserve d'acqua"* e, dunque, *"potrebbe essere un veicolo per la contaminazione e l'inquinamento".*

4. CON RIFERIMENTO ALLA MANCATA "*VALUTAZIONE SULL'INCIDENZA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO*"

Così si legge nell'intervento del Dott. Angelo Di Giorgio,"*Professore ordinario di oncologia"* e "*Presidente di Montalto Futura*" (pag. 26 del documento "*Restituzione dei Lavori*"):

"il dott. Di Giorgio, professore ordinario di oncologia, ha dapprima presentato una valutazione sulla incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo. (...)

Ha aggiunto che la Provincia di Viterbo è caratterizzata da percentuali preoccupanti di incidenza di tumori, superiori alla media nazionale, e ne ha elencato le cause. Ha spiegato che per un principio di cautela non è possibile esporre la popolazione al rischio rappresentato dal DN di rifiuti radioattivi".

Or bene, questo civico ente non può non ribadire quanto già rappresentato con le proprie osservazioni del 5 marzo 2021 circa l'esposizione del territorio della Tuscia e, dunque, anche dell'"*Area VT - 25*", alla presenza di industrie energetiche molto inquinanti, le quali hanno impattato sulla popolazione in termini di salute, di ambiente e di economia territoriale.

A tanto deve necessariamente aggiungersi che la Tuscia, come confermato dal rapporto Unscear 2000 (Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni Ionizzanti), che è stato presentato nell'ambito della assemblea generale dell'Onu, è tra i cinque posti al mondo con maggior radioattività naturale di fondo a causa di particolari rocce vulcaniche.

Ed allora emerge evidente come non possa certamente ritenersi idoneo ad ospitare il Deposito Nazionale un territorio caratterizzato da una forte radioattività naturale di fondo alla quale si aggiunge la radioattività artificiale prodotta dalla combustione del carbone ad opera della centrale di Civitavecchia e la cui vicinanza creerebbe un innegabile impatto reciproco con tale Deposito.

E tanto - si ripete - con evidenti e pericolose conseguenze anche con riferimento alla salute umana in relazione alla esposizione a fumi derivanti dalla combustione del carbone i cui danni sarebbero ulteriormente aumentati dalla localizzazione del Deposito Nazionale.

5. CON RIFERIMENTO AL "*REQUISITO FONDAMENTALE DI STABILITA' GEOLOGICA. GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA (...) DELL'AREA IN CUI INDIVIDUARE IL SITO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI"*

Nell'intervento del Dott. Lorenzo Manni, "*esperto geologo senior Sogin"*, con riferimento al tema della "*geologia e geomorfologia"* così, tra l'altro, si legge:

"*Ispra ha sviluppato i criteri di esclusione in accordo con le direttive internazionali e le indicazioni della IAEA, tenendo conto del requisito fondamentale di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica, che deve essere proprio dell'area in cui individuare il sito per la realizzazione del Deposito dei rifiuti radioattivi. I criteri prendono in considerazione tutti quei fenomeni terrestri che potrebbero interferire con la stabilità dell'area come i vulcani attivi e quiescenti e le manifestazioni vulcaniche secondarie ed escludono le aree dove possono avvenire forti terremoti. Prendono in considerazione le zone caratterizzate dalla presenza di faglie nel sottosuolo che possano propagarsi fino a rompere la superficie terrestre mettendo a rischio le strutture su di essa fondate. Considerano le frane, le zone a forte pericolosità geomorfologica e le alluvioni, sia quelle recenti storiche, sia quelle occorse nel corso degli ultimi diecimila anni. Prendono in considerazione le rocce solubili, quindi calcari e gessi, che possono dare luogo a sistemi di cavità sotterranee che potrebbero generare sprofondamenti, che, propagandosi in superficie mettano in pericolo la stabilità delle strutture. Allo stesso modo, prendono in considerazione tutta la circolazione idrica sotterranea e la potenziale interferenza della stessa con la struttura del DN".*

Or bene, dalla semplice lettura di quanto innanzi riportato emerge per *tabulas* come la stessa Sogin ritenga che il "*requisito di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica"* sia "*fondamentale*" per la scelta dell'area nella quale realizzare il Deposito Nazionale.

A tal proposito si evidenzia non solo che, come innanzi rilevato, il Comune di Tarquinia è la "*porzione*" di un'area ("*Area VT - 25*") in parte rientrante in Zona Sismica 2B e, pertanto, classificata in Classe C ("*aree in zona sismica 2"*), ma - come già rappresentato nelle osservazioni del civico ente del 5 marzo 2021 - tale area sia interessata dalla presenza di "*quiescenze vulcaniche"* la cui attività potrebbe interferire con il Deposito Nazionale di cui si discute.

Tanto, in particolare, veniva rilevato dall'Ing. Fabio Nussio, consulente tecnico del Comune di Tarquinia nella relazione avente ad oggetto "*esame critico dei criteri di esclusione della scheda Sogin spa del possibile sito VT 25",* allegata alle richiamate osservazioni.

In tale relazione così, tra l'altro, si legge:

"*Il Vulcano Vulsini o Apparato Vulsini che caratterizza l'area (coordinate 42.59 ° N / 11.94 ° E) che si estende per circa 2200 kmq nella zona compresa tra i fiumi Paglia, Tevere e Fiora, fin quasi al Mar Tirreno, è formato da tre complessi vulcanici di epoche diverse (...).*

Esso è considerato da https://www.volcanodiscovery.com/it/vulsini-volcano.html "probabilmente" estinto perché, a valle di un'attività principale conclusasi circa 166.000 anni fa con la caldera di Latera, ha avuto fenomeni di vulcanismo post-caldera e il cui ultimo episodio eruttivo è datato 104 A.C. (...).

Inoltre la lunga vita dell'apparato è testimoniata dalla varietà di prodotti eruttati e dai fenomeni di vulcanismo secondario che dal Pliocene arrivano fino ad oggi con manifestazioni idrotermali e solfatariche, tant'è vero che si è pensato anche di sfruttare gli ultimi residui di attività vulcanica con la costruzione di alcune centrali geotermiche. (...)

A questo proposito, nel 1993 Enel venne autorizzata alla costruzione e all'esercizio nel comune di Latera (Viterbo) di una centrale geotermoelettrica da 45 megawat, seppure l'attività iniziata nel giugno 1999 venne interrotta poco dopo.

Terme dei Papi (https://www.termedeipapi.it/chi-siamo/#cennistorici) indica che utilizza fratture della crosta terrestre da cui spontaneamente emergono, sospinte dalla forza dei gas solfurei e carbonici, numerose acque per lo più ipertermali (40°-58°C) e ricche di sali di zolfo e bicarbonato di calcio, magnesio e altri ancora. Fra tutte, da una bianca montagnola calcarea sgorga la più importante e famosa: la sorgente Bullicame situata a nord del comune di Tuscania. Un laghetto vulcanico, colmo di acque termali scaturite da innumerevoli sorgenti che ne animano il fondale argilloso, offre un fango molto raro che viene quindi utilizzato in terapia dalle Terme dei Papi".

Ed allora, è evidente come per l'"*Area VT-25*" - in parte esplicitamente classificata come sismica (!) - non sia presente il *"requisito fondamentale di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica*" richiesto al fine di poter realizzare il deposito di rifiuti radioattivi di cui si discute.

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDE

che l'"*Area VT-25 Tarquinia, Tuscania*" venga esclusa dalle aree ricomprese nella proposta di "*Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico*" pubblicata dalla Sogin S.p.A. in data 5.01.2021.

Roma – Tarquinia, 14 gennaio 2022

Avv. Noemi Tsuno